



# COMUNE DI CASTELMASSA

## PROVINCIA DI ROVIGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-12-2018

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella residenza municipale del Comune di Castelmasa, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Eseguito l'appello, risultano:

<b>Boschini Eugenio</b>	<b>P</b>	<b>Brenzan Silvia</b>	<b>P</b>
<b>Bernardoni Barbara</b>	<b>P</b>	<b>Contin Natalia</b>	<b>A</b>
<b>Azzolini Roberta</b>	<b>P</b>	<b>Gulmanelli Giuliana</b>	<b>A</b>
<b>Carta Alessandra</b>	<b>P</b>	<b>Cirella Michele</b>	<b>P</b>
<b>Gilioli Paolo</b>	<b>A</b>	<b>Grigolo Eddy</b>	<b>P</b>
<b>Petrella Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Simi Alberto</b>	<b>P</b>
<b>Bernardelli Andrea</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Durante la seduta l'assessore esterno Ragazzi Francesco risulta Assente.

Sono inoltre nominati scrutatori:

Carta Alessandra  
Bernardelli Andrea  
Grigolo Eddy

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Boschini Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

#### PARERI DI CUI ALL' ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica	F.to Osti Michelangelo 06-12-18
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile	F.to Osti Michelangelo 06-12-18

Copia del presente atto viene pubblicata al n° 135 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2019

Il Messo Comunale  
F.to ZARAMELLA ANGELA

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2019. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni.

AI SENSI DELL'ART. 134, C. 3 DEL TUEL È DIVENUTO ESECUTIVO.

Castelmasa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Patrizia Pallara

#### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, C. 4 DEL TUEL.

Castelmasa li, 28-12-18

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

Copia conforme all'originale  
Castelmasa li, 08-02-19

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Angela Zaramella

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**Visto** il l collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 approvato con Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 pubblicato in G.U. n. 247 del 23/10/2018;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art.1, comma 14, lett. A) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (art.1, commi da 639 a 714 della legge 27 marzo 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Visto** l' art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), inerenti l'applicazione dell'IMU;

**Tenuto presente** che, ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27/12/2013 n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

**Preso atto** che, come da legislazione vigente, è riservata allo Stato la quota del 100% dell'imposta di base (0,76%) sui fabbricati del gruppo catastale “D”; sono di spettanza del comune tutti gli altri introiti IMU;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, l'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;

**Tenuto presente** l'art. 1, comma 10 della legge 28/12/2015 n. 208, che disciplina l'agevolazione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.1, comma 13 della citata legge 208/2015, sono completamente esentati dall'IMU i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione a previdenza agricola;

**Dato atto** inoltre che, per effetto della legge 208/2015:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- nella determinazione delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

**Tenuto presente** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della legge 147/2013, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Visto** il titolo III "disciplina imposta municipale propria (IMU)" del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12/8/2014;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 in data 30/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 46 del 27/12/2017 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) componente Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2018";

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

**Proceduto** alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 10	voti favorevoli	n. 7
consiglieri votanti	n. 7	voti contrari	n. = =
consiglieri astenuti	n. 3 (Cirella, Grigolo e Simi)		

## **DELIBERA**

**1)** Per tutto quanto esposto in premessa, di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU):

- abitazione principale (categoria cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C e categoria catastale D/2: 0,76% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppo catastale D (con esclusione categoria D/2): 1,06% (aliquota aumentata di 0,30%)
- terreni agricoli non esenti ai sensi della legge 208/2015: 0,76% (aliquota base)
- aree fabbricabili: 0,76% (aliquota base)

- detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: €. 200,00;

- ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 400,00;

**2)** Di dare atto che sono considerate pertinenze dell'abitazione principale non più di una unità per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

**3)** Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 della legge 147/2013 e da quanto previsto dell'art. 1 comma 42 della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

**4)** Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto legge 65 dicembre 2011, n. 201;

**5)** Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:

consiglieri presenti	n. 10	voti favorevoli	n. 10
consiglieri votanti	n. 10	voti contrari	n. = =
consiglieri astenuti	n. = =		